



COMUNE DI
SAN PIETRO AL TANAGRO
PROVINCIA DI SALERNO

**Whistleblowing
Procedura di gestione delle
segnalazioni**

(D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023)

PREMESSA

L'istituto del Whistleblowing è stato introdotto nell'ordinamento con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge Anticorruzione) contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione che ha inserito all'interno del TUPI un articolo dedicato (art. 54-bis). La disciplina è stata successivamente integrata dal D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l'art. 54 bis inserendo anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra i soggetti destinatari delle segnalazioni e dalla L. 30 novembre 2017 n.179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), che ha introdotto una regolamentazione più organica della materia.

Da ultimo, la disciplina è stata interamente riformata a opera del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha abrogato gli artt. 54-bis D. Lgs. 165/2001 e 3 L. 179/2017 e disciplina in un unico testo normativo la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

A seguire, l'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha adottato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

La disciplina del Whistleblowing del Comune di San Pietro al Tanagro, ivi contenuta, risponde all'esigenza di fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell'ambito del contesto lavorativo dell'Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o di denunciarli alle Autorità competenti.

Il sistema di tutele predisposto dal Legislatore si sostanzia nella salvaguardia della riservatezza dell'identità del segnalante, nella protezione da eventuali misure ritorsive adottate dall'Amministrazione a causa della segnalazione, nell'esenzione da responsabilità nel caso di rivelazione di notizie coperte da segreto e nella predisposizione di misure di sostegno.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

- **whistleblowing**: sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- **whistleblower o segnalante** (persona segnalante - art. 2, comma 1, lett. g) D. Lgs. 24/2023): la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni tipizzate dal decreto e acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **violazioni**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) – come meglio dettagliate all'art.2 D. Lgs. 24/2023
- **contesto lavorativo** (art. 2, comma 1, lett. i) D. Lgs. 24/2023): le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, D. Lgs. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **persona coinvolta** (art. 2, comma 1, lett. l) D. Lgs. 24/2023): la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **facilitatore**: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contestolavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **RPCT**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; è il soggetto a cui è affidata, nel settore pubblico, la gestione dei canali interni di segnalazione.

1. AMBITO SOGGETTIVO

Il D. Lgs. 24/2023 ha esteso, rispetto alla previgente disciplina, la platea sia dei soggetti che possono inoltrare le segnalazioni, sia di quelli a cui si applicano le tutele previste in materia di whistleblowing con conseguente applicabilità delle misure di protezione a soggetti in precedenza non contemplati ad alcun titolo.

1. Soggetti che possono inviare le segnalazioni (whistleblowers)

Potranno inviare le segnalazioni e beneficiare delle misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 tutti i soggetti indicati dall'art. 3, comma 3 del citato decreto che, nell'ambito del contesto lavorativo del Comune di San Pietro al Tanagro, vengano a conoscenza di violazioni, o presunte tali, afferenti all'Ente medesimo e decidano di segnalarle o denunciarle alle autorità competenti. In particolare, possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a. dipendenti del Comune di San Pietro al Tanagro anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di San Pietro al Tanagro;
- c. i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di San Pietro al Tanagro;
- d. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- e. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di San Pietro al Tanagro (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di San Pietro al Tanagro;
- f. dipendenti in periodo di prova
- g. persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di San Pietro al Tanagro:
 - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
 - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

2. Soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione

Destinatari delle misure di protezione sono anche i soggetti indicati al comma 5 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023. Tale estensione prevede la protezione, tra gli altri, dei cosiddetti facilitatori, ovvero coloro che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, lo coadiuvano nel processo di segnalazione.

3. Destinatario delle segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni. Al RPCT compete la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D. Lgs. 24/2023. Questi, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto. Il RPCT potrà essere coadiuvato da un gruppo di supporto (o Gruppo di Lavoro) composto da personale dipendente in possesso di specifiche competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'Ente. Tale Gruppo potrà essere chiamato a coadiuvare, qualora necessario, il RPCT nei numerosi e delicati compiti a questi affidati.

L'unico soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne, eventualmente, l'identità resta unicamente il RPCT.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, tale soggetto deve trasmettere la segnalazione – entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento – al RPCT, adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

I componenti del Gruppo di lavoro sono espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679 in combinato disposto con l'art. 2 *quaterdecies*, comma 2 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Il compito del RPCT non si estende in alcun caso all'accertamento di responsabilità individuali né allo svolgimento di controlli, di legittimità o di merito, prodromici a tale accertamento; a questi è demandato unicamente lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria a stabilire l'eventuale sussistenza di un sospetto di fondatezza circa la violazione segnalata. In particolare, gli è richiesto di operare un giudizio sommario in ordine alla verosimiglianza della violazione segnalata. In tal caso, egli procede alla trasmissione degli atti all'Autorità competente.

2. AMBITO OGGETTIVO

1. Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione violazioni (comportamenti, atti od omissioni) o informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo all'interno del Comune di San Pietro al Tanagro. Ciò che rileva è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'Ente nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.

Le violazioni segnalabili sono solo quelle tipizzate all'art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023. In particolare, la violazione può riguardare:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili; il diritto dell'Unione Europea, in particolare:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/2023² e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), comprese le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.

Non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing e, pertanto, il segnalante non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per:

- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina delle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività, eccetto se trattasi di "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

2. Procedura per la segnalazione

Il Comune di San Pietro al Tanagro mette a disposizione del segnalante canali diversi per le segnalazioni di cui alla presente procedura. Sono infatti previsti canali sia interni che esterni di segnalazione. Tuttavia l'utilizzo di canali di segnalazione esterni è possibile ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023 solo al ricorrere di determinate condizioni previste dallo stesso Legislatore.

a) Canali interni di segnalazione (art. 4 D. Lgs. 24/2023)

Per agevolare il segnalante, a quest'ultimo è garantita la possibilità di rendere la segnalazione sia in forma scritta, sia in forma verbale.

È rimessa alla discrezione del segnalante la scelta relativa al canale di segnalazione interno da utilizzare, purché sia in ogni caso garantita la massima riservatezza richiesta dalla normativa in esame.

Non è utilizzabile per la segnalazione, come indicato dall'ANAC, la posta elettronica ordinaria e la PEC (Posta Elettronica Certificata) in quanto non garantiscono la riservatezza del whistleblower e, conseguentemente, dei contenuti della segnalazione.

In caso di segnalazione **in forma scritta**, il Comune di San Pietro al Tanagro mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da *Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions* attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza *GlobaLeaks*, il principale software opensource per il whistleblowing. Questo strumento garantisce la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti segnalati e del contenuto della segnalazione. La suddetta piattaforma è raggiungibile all'indirizzo Comune di San Pietro al Tanagro (whistleblowing.it), reperibile sul sito istituzionale comunale. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Per le segnalazioni **in forma orale**, invitiamo la persona segnalante a contattare il soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato.

I canali interni sono progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato e rispettare la tutela della riservatezza e la disciplina sul trattamento dei dati personali.

a)1) Le fasi di gestione delle segnalazioni

Premesso che le specifiche modalità di gestione delle segnalazioni sono in parte condizionate dal tipo di canale azionato, di seguito vengono descritti gli aspetti comuni a tutti i canali interni sopra elencati.

1. – Invio della segnalazione di whistleblowing

Le modalità di trasmissione variano a seconda del canale scelto.

Invio tramite applicativo di gestione delle segnalazioni

Il segnalante accede alla piattaforma whistleblowing predisposta dal Comune di San Pietro al Tanagro, collegandosi all'indirizzo (whistleblowing.it). La segnalazione è effettuata mediante la compilazione di un questionario rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in seguito al quale il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre da conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPC e dialogare con lo stesso, rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Trasmissione tramite linea telefonica, ovvero richiesta di incontro diretto con il RPCT

Il segnalante contatta il numero telefonico del RPCT (0864640003) e fornisce i dati necessari al trattamento della segnalazione e, infine, descrive i fatti oggetto della stessa.

Il segnalante può in ogni caso richiedere un incontro diretto con il RPCT, che sarà concesso entro un termine ragionevole.

2. – Presa in carico della segnalazione

Il RPCT riceve la segnalazione e la prende in carico. Entro sette giorni dalla sua ricezione, il RPCT rilascia avviso di ricevimento della segnalazione al recapito fornito dal segnalante.

3. - Esame preliminare della segnalazione ai fini della valutazione di ammissibilità

Il RPCT, eventualmente coadiuvato dal Gruppo di lavoro appositamente individuato, svolge una prima attività istruttoria mirata ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione. Alla segnalazione non viene dato seguito quando è presentata da un soggetto non rientrante nelle specifiche categorie elencate dall'art.3 co. 3 D. Lgs. n. 24/2023, quando è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quando il suo contenuto è generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la documentazione allegata è inappropriata e in tutti gli altri casi che esulano dal perimetro tracciato dal D. Lgs. n. 24/2023. La segnalazione viene archiviata anche quando si fonda su una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

4.– Archiviazione della segnalazione inammissibile o richiesta di elementi integrativi

Al ricorrere di una delle predette ipotesi, il RPCT procede all'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al segnalante.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può richiedere al segnalante di fornire elementi integrativi. Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata tramite il canale informatico, tali comunicazioni sono indirette in quanto mediate dallo strumento piattaforma che garantisce l'anonimato del segnalante, pertanto questi avrà riscontro della richiesta solo accedendo al portale con le credenziali fornite dal sistema al momento dell'invio della segnalazione.

5.– Invio elementi integrativi richiesti

Al segnalante è data la possibilità di fornire gli elementi integrativi richiesti. Nel caso in cui a tale richiesta non dovesse essere dato riscontro nel termine indicatogli, la segnalazione sarà archiviata.

6. – Presa in carico della segnalazione integrativa

Il RPCT prende in carico la segnalazione integrativa contenente gli elementi richiesti e se, all'esito della sua valutazione, risulta completa dà avvio all'istruttoria interna.

7. – Avvio istruttoria interna

Nel corso di detta istruttoria, possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare se vi è un sospetto di fondatezza in quanto denunciato dal segnalante.

8. – Richiesta chiarimenti, documenti, integrazioni

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il RPCT può richiedere ulteriore documentazione a supporto della tesi del segnalante, chiarimenti circa il contenuto della segnalazione o eventuali integrazioni alla stessa.

9.– Invio chiarimenti, documenti, integrazioni e presa in carico della segnalazione integrativa

Il segnalante che riceva una richiesta di integrazione della comunicazione, procede inoltrando, se lo ritiene, gli elementi richiesti.

Il RPCT prende in carico la segnalazione integrativa contenente gli elementi richiesti e se, all'esito della sua valutazione, risulta completa prosegue con la fase istruttoria.

10. – Esito dell'istruttoria e comunicazione al segnalante

Il termine per la conclusione della fase istruttoria è di 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione che può consistere in:

- a. comunicazione dell'archiviazione per carenza di prove a carico del segnalato che giustificano la prosecuzione delle indagini;
- b. descrizione delle attività intraprese o da intraprendere all'esito dell'istruttoria svolta (es. rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini, avvio di un'inchiesta interna, adozione di provvedimenti per affrontare la questione sollevata, ecc...).

Ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione saranno registrate e conservate per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla trasmissione dell'esito finale della segnalazione.

b) Altri canali di segnalazione (artt. 7 e 15 D. Lgs. 24/2023)

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del predetto articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico

interesse. Ricorrendo dette condizioni il segnalante può decidere di:

- effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 24/2023 e al ricorrere dei requisiti richiesti dall'art. 6 del D. Lgs. 24/2023; le modalità di segnalazione all'ANAC sono disponibili alla pagina dedicata sul sito ANAC: anticorruzione.it/-/whistleblowing.
- divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 24/2023;
- se del caso, denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o contabile.

3. Caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere il più chiara e circostanziata possibile e offrire il maggior numero di elementi fattuali idonei a consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. In particolare, è necessario che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- una compiuta descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si è verificato;
- gli elementi identificativi (preferibilmente, le generalità) del soggetto cui attribuire il fatto segnalato;
- l'indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e il Comune di San Pietro al Tanagro all'epoca del fatto segnalato.

Può essere inoltre utile indicare le generalità dei soggetti che possono riferire sul fatto, ovvero l'area o servizio ai quali può essere riferito il fatto nonché allegare i documenti a sostegno dell'ipotesi di violazione e ogni altra informazione idonea a fornire riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

4. Segnalazioni anonime

Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Il Comune di San Pietro al Tanagro prende in considerazione le segnalazioni anonime, nonché quelle che provengono da soggetti estranei all'Amministrazione (es. cittadini, organizzazioni), a condizione però che queste siano adeguatamente circostanziate. Il trattamento delle suddette segnalazioni avviene in ogni caso attraverso canali distinti da quelli predisposti per le segnalazioni oggetto della presente disciplina organizzativa.

Se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni a causa della segnalazione anonima, alla medesima si applicheranno le misure di protezione per le ritorsioni previste dal D. Lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni anonime, ove ricevute dall'Amministrazione tramite i canali interni, se adeguatamente circostanziate, saranno registrate e conservate insieme alla relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.

3. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

3.1. Tutela dell'autore delle segnalazioni

La tutela del segnalante si traduce in tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante nonché altre tutele previste e dettagliate dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 24/2023.

3.1.1. Tutela della riservatezza

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 24/2023, deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e *“le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse”*. L'Amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive in ragione della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona segnalante viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante.

La riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare:

- nell'ambito del procedimento penale, durante le indagini preliminari, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dallo stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Infine, la tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti.

Nelle procedure di segnalazione interna, la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Corollari della tutela della riservatezza sull'identità del segnalante sono:

- previsione di procedure per il trattamento delle segnalazioni mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse con ricorso a strumenti di crittografia;
- garanzia di riservatezza sull'identità del segnalante durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione;
- l'onere di oscuramento dei dati personali relativi al segnalante ma anche di quelli la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti non autorizzati al trattamento debbano essere messi a conoscenza della segnalazione;
- la sottrazione della segnalazione e della documentazione a essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ex art. 5 del D. Lgs. 33/2013 (art. 12, comma 8, D. Lgs. 24/2023);
- l'impossibilità per il soggetto segnalato e per le persone menzionate nella segnalazione di risalire all'identità del segnalante tramite richiesta al titolare del trattamento e reclamo al Garante della Privacy come prevedono gli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

3.1.2. Divieto di ritorsione e altre misure di protezione (art. 15 D. Lgs. 23/2024)

Le persone che segnalano all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

L’assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall’art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all’art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (“facilitatori”), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Si precisa che l’inversione dell’onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile di cui all’art. 16 co. 3 del D. Lgs n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI RINVIO

La procedura e le disposizioni di cui al presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs. 23/2024, alle Linee Guida ANAC e alla normativa vigente.